

## UNIVERSITÀ TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"

### *REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO*

Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione  
nelle adunanze del 29/05/2023

ed emanato con D.R. n. 87 del 10/10/2023

con gli adeguamenti richiesti dal D.M. 96/2023 (Senato Accademico del 7.11.2023)

## Sommario

Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Autonomia didattica	5
PARTE I – TITOLI E CORSI DI STUDIO	6
Art. 3 – Titoli di studio	6
Art. 4 – Corsi di Laurea	6
Art. 5 – Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	7
Art. 6 – Dottorato di ricerca	8
Art. 7 – Master universitari	8
Art. 8 - Formazione finalizzata e permanente	8
Art. 9 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio	9
Art. 10 – Istituzione e modificazione dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	10
Art. 11 – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici	10
PARTE II – STRUTTURE DIDATTICHE E REGOLAMENTI	12
Art. 12 – Strutture didattiche	12
Art. 13 – Ordinamenti didattici	12
Art. 14 – Regolamenti didattici	13
Art. 15 – I Dipartimenti	14
Art. 16 – I Consigli di Corso di Studio	16
Art. 17 – Commissione paritetica docenti-studenti	17
PARTE III – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA	18
Art. 18 – Articolazione e organizzazione dell'attività didattica	18
Art. 19 – Attività formative dei Corsi di Laurea	19
Art. 20 – Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	20
Art. 21 – Fruizione dei Corsi di Studio: studenti a tempo parziale, diversamente abili e fuori corso	21
Art. 22 – Crediti Formativi Universitari	22
Art. 23 – Verifiche del profitto	23
Art. 24 – Prova finale	25
Art. 25 – Commissioni giudicatrici della prova finale	26
Art. 26 – Ammissione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico	26
Art. 27 – Ammissione a singoli insegnamenti	27
Art. 28 – Attività didattica integrativa	28
Art. 29 – Manifesto degli studi	29
Art. 30– Curricoli e piani di studio	29
Art. 31 – Attività di orientamento e tutorato	30
Art. 32– Compiti dei docenti	30
Art. 33 – Compiti dei tutor	31
Art. 34 – Certificazioni e supplemento al diploma	32

Art. 35 – Valutazione della qualità delle attività svolte	32
Art. 36 – Promozione e pubblicità dell’offerta formativa	32
PARTE IV – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	32
Art. 37 – La Carta dei servizi	32
Art. 38 – Il contratto con lo studente	33
Art. 39 – Trasferimenti tra atenei e passaggi di corso	33
Art. 40 – Riconoscimento crediti	34
Art. 41 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio all’estero	34
Art. 42 – Studente fuori corso e riattivazione della carriera	35
Art. 43 – Modalità di iscrizione	35
Art. 44 – Sospensione degli studi	36
Art. 45 – Interruzione della carriera	36
Art. 46 – Decadenza dallo status di studente	36
Art. 47 - Rinuncia agli studi	37
PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI	38
Art. 48 – Entrata in vigore del regolamento.	38
Art. 49 – Modifiche del Regolamento Didattico d’Ateneo	38
Art. 50 – Rinvio ad altre norme	38

## Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
3. per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
4. per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
5. per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
6. per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
7. per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
8. per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
9. per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
10. per regolamento didattico dei corsi di studio: i regolamenti sugli aspetti organizzativi e su quanto disposto dall'art. 12 del D.M. 270/04;
11. per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento;
12. per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
13. per Consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
14. per Dipartimento prevalente: il Dipartimento al quale afferiscono, al momento dell'attivazione del corso di studio, la prevalenza dei docenti necessari per il

raggiungimento dei requisiti qualitativi e quantitativi del corso di laurea e di laurea magistrale secondo le norme vigenti;

15. per Università o Ateneo: l'Università Telematica "Leonardo da Vinci", con sede a Torrevecchia Teatina (Ch);
16. per Statuto: lo Statuto dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci"

#### Art. 2 – Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università. Esso disciplina, inoltre, le attività e i servizi di orientamento, sostegno, aggiornamento, perfezionamento e formazione permanente e ricorrente.
2. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'Ateneo possono essere previste dai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in relazione alla specificità degli Ordinamenti didattici di riferimento.
3. I Corsi di studio interdipartimentali e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati, e approvati ai sensi del successivo Art. 14.
4. Le competenze delegate all'Università ai sensi della vigente normativa con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
5. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità, anche attraverso il sito Internet di Ateneo, dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.

## PARTE I – TITOLI E CORSI DI STUDIO

### Art. 3 – Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004, e precisamente:
  - a. la Laurea;
  - b. la Laurea Magistrale;
  - c. Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
  - d. il Dottorato di Ricerca.
2. L'Università rilascia, altresì, i Master universitari di I e di II livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi alla Laurea o alla Laurea Magistrale o alla Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.
4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

### Art. 4 – Corsi di Laurea

1. Possono iscriversi ai Corsi di Laurea tutti gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.
3. I Corsi di Laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni. Per il conseguimento della laurea è prevista la prova finale le cui modalità sono disciplinate dal regolamento didattico del corso di laurea.
5. I Corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.
6. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

7. I Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
8. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

#### Art. 5 – Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Possono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale tutti gli studenti in possesso di diploma di Laurea. Possono iscriversi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico tutti gli studenti in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado
2. La Laurea Magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.
3. I Corsi di Laurea Magistrale hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di due anni.
4. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe.
5. I diversi corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro.
6. L'Università può istituire un corso di Laurea Magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi Interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
7. Per conseguire la Laurea Magistrale, fatti salvi i Corsi di Studio a Ciclo Unico regolati al successivo comma 7, lo studente deve aver maturato 120 crediti.
8. Sono definiti Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la Laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.
9. Per il conseguimento della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

#### Art. 6 – Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia.
2. Per essere ammessi a un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo o di una Laurea previgente al D.M. 509 del 1999 o di Laurea Specialistica.
3. A coloro che conseguono il Dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di ricerca.

#### Art. 7 – Master universitari

1. I Master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al master di I livello è la Laurea; titolo di ammissione al master di II livello è la Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative – predisposte anche in collaborazione con altri Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a particolari esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza – sono stabilite da apposito Regolamento.
5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, corsi di master congiunti di primo e secondo livello.

#### Art. 8 - Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
  - a. corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
  - b. corsi di aggiornamento e/o formazione professionale;
  - c. corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
  - d. corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - e. corsi di aggiornamento del proprio personale.



2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di cui al precedente comma 1 – attività che, senza dare titolo, per la loro minore durata, ai master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore – sono stabilite da un apposito Regolamento.
3. L'organizzazione di attività formative è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 9 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/2004, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati con D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico:
  - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
  - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
  - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al minimo previsto dalla normativa vigente;
  - d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
3. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto e acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito Decreto Ministeriale di riferimento, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
4. La disattivazione di un corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza. Nel caso di disattivazione di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

#### Art. 10 – Istituzione e modificazione dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I Corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, su proposta di uno o più Dipartimenti ovvero su propria iniziativa, sentiti i Dipartimenti interessati e acquisito il parere del Nucleo di Valutazione.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione rappresentate nel Comitato di Indirizzo, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

#### Art. 11 – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre il 30 aprile, con riferimento ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, i Consigli di Dipartimento programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Nel caso in cui i Regolamenti di dipartimento prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza del Dipartimento e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
2. I Consigli di dipartimento, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La mutuaione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

## PARTE II – STRUTTURE DIDATTICHE E REGOLAMENTI

### Art. 12 – Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Ateneo sono i Dipartimenti.
2. L'Università può attivare altre strutture didattiche su proposta del Senato Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Ciascuna struttura didattica è retta da un Consiglio, le cui competenze e il cui funzionamento sono regolati da un regolamento apposito.

### Art. 13 – Ordinamenti didattici

1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, contestualmente all'istituzione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del presente Regolamento; sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della L. n. 341 del 1990 e sono emanati con Decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto Decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli Ordinamenti stessi.
2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui esso afferisce, determina:
  - a) la denominazione del corso di studio, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il Corso afferirà;
  - c) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea; gli sbocchi professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziando la specificità dell'offerta didattica;
  - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto dal successivo art. 21;
  - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 26 del presente Regolamento;

- h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD. MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 40 del presente Regolamento;
  - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'Ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
  3. In caso di Corsi di Studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
  4. **Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio**

#### Art. 14 – Regolamenti didattici

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati dal Consiglio del Dipartimento cui fanno riferimento e approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono emanati con Decreto del Rettore.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il Regolamento didattico di un Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo Ordinamento, quale definito all'art. 13 del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente, del richiamato art. 12 del D.M. 270/2004 e tenuto conto delle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio, definite con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
  - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
  - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
  - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
  - e) i crediti assegnati a ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;

- f) la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità della verifica della preparazione;
  - g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
  - h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
  - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
  - j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
  - k) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
  - l) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
  - m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
  - n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
  - o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
  - p) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, ai sensi della normativa vigente;
  - q) le eventuali attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
4. Le modifiche ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono approvate con la procedura di cui al precedente comma 1, non oltre il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.
  5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio esplicitano le modalità di tracciamento previste per il conseguimento del titolo di studio, nonché le modalità relative alla verifica e alla certificazione del percorso formativo, con riferimento specifico alle possibilità offerte dalla piattaforma e-learning.
  6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio rendono note le strategie di sostegno a studenti con invalidità, disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni specifici temporanei.
  7. I Dipartimenti prevalenti assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero di CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

#### Art. 15 – I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture didattiche dell'Ateneo e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto dell'Università e dai regolamenti.
2. Il Dipartimento è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza di Professori e Ricercatori.
3. Il Dipartimento:
  - a) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei master, dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento e/o formazione professionale, previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il

- prioritario funzionamento dei corsi di laurea e laurea magistrale; avanza al Senato Accademico la richiesta di istituzione dei dottorati di ricerca;
- b) è responsabile dell'organizzazione e della gestione dei corsi di cui alla lett. a), secondo il disposto del comma 3 del presente articolo e provvede all'organizzazione e alla gestione dei corsi di dottorato; è sede delle attività scientifiche dei singoli dottorandi e fornisce le competenze per realizzare i programmi formativi all'interno dei cicli dottorali;
  - c) organizza corsi di studio e altre attività formative interateneo ovvero in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere;
  - d) adotta l'Ordinamento e il Regolamento dei corsi di studio e le loro successive modifiche;
  - e) delibera in merito alla costituzione dei Consigli dei corsi di studio e ai compiti ad essi attribuiti;
  - f) elabora il piano dell'offerta formativa;
  - g) decide annualmente la programmazione didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
  - h) delibera in merito all'attribuzione di responsabilità didattiche e compiti organizzativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti;
  - i) è competente a formulare le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
  - j) propone la stipula dei contratti per le attività di insegnamento;
  - k) esprime parere obbligatorio sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e ricercatori ad esso afferenti, nonché sulle domande di trasferimento ad altra Università limitatamente ai professori associati e ricercatori;
  - l) esprime parere favorevole in merito alla mobilità in entrata e in uscita dei docenti ad esso afferenti;
  - m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
  - n) ha competenza in relazione alle ulteriori attività attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Il Dipartimento è responsabile direttamente:
- a) del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, esso, in particolare:
    - i. predispone, con delibera annuale il calendario didattico, degli esami e delle altre verifiche di profitto e degli esami finali;
    - ii. riconosce la qualità di cultore della materia;
    - iii. disciplina le modalità di organizzazione delle prove finali e nomina le relative Commissioni per la valutazione;
    - iv. organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato e indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste;

- b) della predisposizione della relazione annuale da trasmettersi al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrati nelle attività didattiche e nei relativi servizi;
- c) dell'istituzione della Commissione paritetica docenti-studenti.

#### Art. 16 – I Consigli di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla didattica erogata dal Corso e da almeno un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti del Corso stesso.
2. Al Consiglio di corso di studio competono i compiti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consiglio di Dipartimento, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica. In particolare, il Consiglio di corso di studio:
  - a. propone la periodica revisione degli Ordinamenti e dei Regolamenti dei corsi di studio;
  - b. dà indicazioni e fa proposte in merito alla programmazione delle attività formative, agli insegnamenti da attivare annualmente e alle relative coperture, qualora non vi provveda direttamente, secondo le previsioni dei Regolamenti di Dipartimento;
  - c. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;
  - d. cura la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
  - e. verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso;
  - f. provvede al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso di studio, nonché all'eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di studio;
  - g. decide in merito al riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università, anche estera;
  - h. esamina e approva i piani di studio individuali, verificandone la conformità ai vincoli previsti dai Decreti ministeriali relativi alla classe di appartenenza e dall'Ordinamento del corso di studio;
  - i. decide in merito alle carriere degli studenti degli Ordinamenti didattici previgenti;
  - j. concede le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e può raccomandarne la durata ottimale, in relazione all'organizzazione del singolo corso di studio;



- k. consente la sospensione della carriera accademica, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per frequentare particolari tipologie di corsi e comunque per corsi esteri o post lauream (ad esempio, dottorato), ai sensi della normativa vigente;
- l. provvede al riconoscimento degli studi svolti all'estero;
- m. approva che l'attività didattica sia svolta, al pari di quella di tirocinio, presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni;
- n. assume determinazioni in merito agli esami e alle altre verifiche di profitto, nonché alla possibilità che la prova finale di laurea, al pari dell'elaborato scritto e della tesi, possano svolgersi in lingua straniera;
- o. assume determinazioni in merito ai tirocini formativi o alle modalità equipollenti di conseguimento di CFU legati all'acquisizione di competenze tecnico-professionali durante il corso di studio, anche d'intesa con referenti esterni del mondo professionale;
- p. concede il passaggio dello studente da un regime di impegno negli studi universitari all'altro, tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione;
- q. indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica;
- r. compila la Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS) entro i termini stabiliti, ai fini dell'accreditamento del corso di studio, ai sensi della normativa vigente;
- s. redige e delibera annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti, ai fini dell'accreditamento del corso di studio, ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 17 – Commissione paritetica docenti-studenti

- 1. In ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni di osservatorio permanente delle attività didattiche.
- 2. Essa è composta da un pari numero di docenti afferenti al Dipartimento e di studenti dei corsi di studio di riferimento, secondo i criteri e le modalità individuati dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 3. La Commissione paritetica è competente a:
  - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate, da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
  - b) a redigere, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui alla lettera precedente, una relazione annuale contenente valutazioni e proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e dell'efficacia delle Strutture didattiche, anche in riferimento ai risultati ottenuti

- nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Tale relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
- c) formulare pareri sull'attivazione e sulla disattivazione dei corsi di studio, che sono comunicati tempestivamente ai Consigli di corso di studio e ai Dipartimenti interessati;
- d) compiere ogni altra attività riferita all'accreditamento dei Corsi di studio attribuitale dalle Leggi, dallo Statuto, nonché dal presente Regolamento.
4. Salvo non sia diversamente disposto, i pareri della Commissione devono essere resi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la mancata espressione del parere non sarà considerata ostantiva alla deliberazione definitiva dell'organo competente.

### PARTE III – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

#### Art. 18 – Articolazione e organizzazione dell'attività didattica

1. L'Università eroga i contenuti didattici attraverso la piattaforma e-learning, che dà la possibilità agli studenti di accedere ai contenuti degli insegnamenti, di interagire con i tutor e con i docenti, di effettuare test di autovalutazione della preparazione acquisita, di ottenere le informazioni riguardanti le attività didattiche e i servizi a esse collegati.
2. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio.
3. Le attività didattiche si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
4. L'Università organizza l'attività didattica sincrona e asincrona in modo da consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
5. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione dei competenti consigli di Corso di Studi anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.
6. Nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Università ed imprese, l'Università favorirà l'effettuazione di stage e di periodi di studio all'estero.
7. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. I corsi ufficiali possono essere mutuati dai diversi Corsi di studio, come stabilito all'art. 11, comma 3.
8. I Consigli di Corso di Studi, entro la data stabilita annualmente dal Senato Accademico, provvedono a indicare gli insegnamenti da tenersi per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo.

## Art. 19 – Attività formative dei Corsi di Laurea

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
  - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso **ovvero possono prevedere insegnamenti in SSD non previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio**”.
  - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe **ovvero possono prevedere insegnamenti in SSD non previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio**”.
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
  - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano;
  - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
  - h) nell’ipotesi di corsi orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti,

funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. **Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.**

#### Art. 20 – Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Laurea Magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
  - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza.
  - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe **ovvero possono prevedere insegnamenti in SSD non previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per i Corsi di Laurea Magistrali dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio**".
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
  - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
  - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
  - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative

volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 per le lauree magistrali e pari a 12 per le lauree magistrali a ciclo unico. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti nel caso delle lauree magistrali e nelle discipline caratterizzanti e di base nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico.
6. **Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.**

#### Art. 21 – Fruizione dei Corsi di Studio: studenti a tempo parziale, diversamente abili e fuori corso

1. La frequenza ai corsi è disciplinata dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che ne disciplinano altresì i criteri e le modalità di verifica.
2. I Consigli di corso di studio provvedono alla verifica delle condizioni di cui al precedente comma 1 e approvano l'adozione dei piani di studio individuali degli studenti che, contestualmente all'immatricolazione o al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi, optino o confermino il regime di impegno a tempo parziale.
3. I regolamenti dei Corsi di Studio possono prevedere la realizzazione di attività formative, secondo modalità organizzative appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale e agli studenti diversamente abili.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
5. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché con disabilità o per altri validi motivi, non sono in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
6. I Dipartimenti interessati devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Dipartimenti devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie.
7. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito, entro la durata del Corso di Studio, il numero di CFU necessari al conseguimento del titolo.

#### Art. 22 – Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono, salva diversa disposizione dei Decreti Ministeriali, 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici; nonché le ore di studio e comunque l'impegno personale necessario per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica ecc.).
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Nella presentazione dei singoli insegnamenti le attività di didattica erogativa e interattiva (DE+DI) devono coprire un minimo di 6 h per CFU, garantendo altresì almeno un'ora per CFU sia per la DE che per la DI. Data la continua evoluzione dell'e-learning e dei suoi

formati, viene anche consentita la facoltà di derogare da tali parametri minimi, purché esclusivamente all'interno di un progetto che voglia assumere particolare rilevanza innovativa, motivando adeguatamente tale scelta sul piano metodologico e con riferimenti a modelli internazionali accreditati. Nel computo delle ore della DE non è considerabile la semplice esposizione in piattaforma di contenuti di supporto, tipicamente sotto forma di slide, o di pdf o simili (l'impiego di questi contenuti rientra nei tempi di studio dello studente) mentre la durata fisica di erogazione può essere moltiplicata per 2, date le necessità di riascolto. Nel computo delle ore della DI sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul Corso di Studio, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano nell'ambito del semplice tutoraggio di orientamento. La DI può assumere carattere individuale oppure collaborativo; in questo secondo caso devono essere indicati criteri di costituzione dei gruppi e criteri di valutazione.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
7. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I Regolamenti dei corsi di studio possono inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
9. Il consiglio di corso di studio può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze e abilità professionali certificate.
10. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al precedente art. 20.
11. **Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), è possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.**

#### Art. 23 – Verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita



- e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
  3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità.
  4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
  5. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
  6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono nominate dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento, se delegato. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno due membri.
  7. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale.
  8. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento, se delegato, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.
  9. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
  10. È assicurata la pubblicità delle prove d'esame. Fermo restando il giudizio della Commissione, lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della stessa.



11. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.
12. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera di studio.
14. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
15. Il calendario degli appelli è stabilito con le modalità previste dall'art. 29 del presente Regolamento. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore del Dipartimento o al responsabile del corso di studio.
16. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
17. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

#### Art. 24 – Prova finale

1. I titoli di studio sono conferiti previo superamento di una prova finale. Il numero di CFU ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della stessa, sono disciplinati dal Regolamento didattico di ciascun corso di studio.
2. La prova finale di laurea prevede, di norma, la presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto e/o grafico su supporto cartaceo o digitale, al quale non deve essere richiesta una particolare originalità e deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale, è prevista la presentazione di una tesi scritta, anche in forma digitale, elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4. La prova finale di laurea e di laurea magistrale e i rispettivi elaborato e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione degli stessi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l'elaborato e la tesi redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da un'adeguata sintesi in lingua italiana.
5. Compete al Dipartimento nel quale sono incardinati i corsi di studio, nei rispettivi Regolamenti:
  - a. disciplinare le modalità di organizzazione delle prove finali;
  - b. garantire l'uniformità dei criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti;
  - c. disciplinare le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori ed eventuali correlatori e relative responsabilità,

- garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi;
- d. stabilire le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione ad esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio stesso della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.
6. Le commissioni giudicatrici, nominate ai sensi del successivo art. 24, valutano il candidato, avendo riguardo all'intero percorso di studi e allo svolgimento della prova finale.
  7. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, accertata la rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato, può essere concessa all'unanimità la lode.
  8. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
  9. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
  10. Lo svolgimento degli esami di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
  11. Le modalità per il rilascio dei titoli doppi, multipli o congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

#### Art. 25 – Commissioni giudicatrici della prova finale

1. Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono nominate dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento competente, se delegato, che fissa anche il calendario dei lavori. È possibile decidere di operare contemporaneamente con più commissioni.
2. Le commissioni giudicatrici sono costituite da non meno di cinque e non più di sette componenti per gli esami di laurea; da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, compreso il Presidente.
3. Il Presidente della Commissione è designato dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento, se delegato. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
4. Nel caso di Corsi di studio interateneo, la commissione giudicatrice deve essere costituita prevedendo la presenza di almeno due docenti di ogni Ateneo interessato.

#### Art. 26 – Ammissione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Per essere ammessi a un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. Per l'iscrizione ad un corso di laurea è, altresì, richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.
3. Le strutture didattiche possono promuovere sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i corsi di laurea magistrale gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.  
Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle Linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.  
L'adeguatezza della preparazione personale viene accertata attraverso uno specifico e formalizzato processo di verifica. Ciascuna domanda di immatricolazione viene esaminata da un'apposita commissione del Corso di Studio che valuta le singole carriere degli studenti (se necessario, anche attraverso un'analisi dei programmi di insegnamento) al fine di verificare che lo studente abbia le competenze necessarie per seguire con profitto il percorso di studio.  
La Commissione valuta altresì il possesso dei requisiti curriculari nei casi non ricompresi nelle tipologie specificatamente ammesse. In caso di mancanza dei suddetti requisiti sono previste forme di integrazione curricolare in termini di crediti formativi universitari da assolvere prima di acquisire crediti formativi relativi alle attività previste nel piano di studi.

1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
2. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
3. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, essendo in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
4. Usufruiscono della medesima norma i laureati, i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 28 – Attività didattica integrativa

1. Le strutture didattiche dell'Università possono proporre l'istituzione delle seguenti attività integrative e di sostegno:
  - a. Attività didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolta eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;
  - b. Attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
  - c. Corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
  - d. Corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento.
2. Le strutture didattiche possono altresì istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
  - a. Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - b. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
  - c. Corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
  - d. Corsi di formazione permanente;

- e. Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.
3. Le attività di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Università rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.

#### Art. 29 – Manifesto degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico.
2. Il Manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, indica:
  - a) i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
  - b) i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
  - c) le date di inizio e termine delle attività didattiche;
  - d) le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
  - e) le modalità di accesso ai corsi;
  - f) le formalità di identificazione e verifica degli esiti formativi;
  - g) le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo;
  - h) i termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
  - i) ogni altra iniziativa ritenuta utile ad orientare gli studenti.
3. Il Manifesto degli Studi viene proposto dal Senato Accademico e approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione. Modifiche al Manifesto degli studi possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

#### Art. 30– Curricoli e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di studi possono prevedere uno o più curricoli, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Ferma restando l'attribuzione automatica del piano di studi statutario all'atto dell'immatricolazione, lo studente presenta il proprio piano di studio, ove previsto dal proprio corso di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza del corso stesso. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli previsti dai Decreti Ministeriali relativi alla classe di appartenenza di ciascun corso di studio e dagli Ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di CFU per esse previsti nell'Ordinamento didattico di riferimento.
3. Il piano di studi è valido e può essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di

corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporta l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

#### Art. 31 – Attività di orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dal Rettore o da un suo Delegato.
3. L'Università organizza attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria; garantisce informazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi di studio, nonché notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio; favorisce ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
4. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli a una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

#### Art. 32 – Compiti dei docenti

1. I professori e i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Dipartimento con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica.
3. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

## Art. 33 – Compiti dei tutor

1. I tutor svolgono funzioni di supporto didattico all'attività di insegnamento dei docenti, al lavoro richiesto agli studenti durante tutto il loro percorso formativo oltreché funzioni di supporto tecnico.
2. I tutor di riferimento dei corsi di laurea sono riconducibili a tre tipologie:
  - a) tutor disciplinari. Essi svolgono la loro attività nelle classi virtuali dei diversi insegnamenti supportando l'attività didattica del docente. Nello specifico si coordinano con i docenti degli insegnamenti a cui sono attribuiti e con il Coordinatore del Corso di Studi, occupandosi: 1) di sostenere gli studenti nel processo di apprendimento; 2) di gestire le domande sui temi e sull'organizzazione dell'insegnamento facilitando, motivando e orientando la partecipazione; 3) di coordinare il lavoro di eventuali gruppi virtuali attivi all'interno del corso; 4) di curare l'introduzione e di rilevare le eventuali problematiche relative ai test in itinere e finali; 5) di orientare e stimolare il lavoro degli studenti; 6) di svolgere funzione di raccordo in merito alle scadenze organizzative correlate all'insegnamento; 7) di monitorare il processo formativo dell'insegnamento osservando e analizzando; 8) di supportare gli studenti a livello di facilitazione tecnologico-didattica in relazione all'utilizzo degli strumenti;
  - b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio. Nello specifico si coordinano con il Coordinatore del Corso di studi e con i docenti che avessero bisogno di indicazioni generali non specifiche degli insegnamenti, occupandosi: 1) di azioni di coaching; 2) di seguire gli studenti accompagnandoli nelle loro scelte; 3) di facilitare e orientare il contatto con il Corso di Studi e l'Università; 4) di gestire le domande, sui temi e sull'organizzazione del Corso di studi facilitando, motivando e orientando la partecipazione; 5) di svolgere funzione di raccordo in merito alle scadenze organizzative del Corso di studi; 6) di contribuire all'analisi dei bisogni registrando e raccogliendo le aspettative/richieste dei partecipanti; 7) di supportare a livello di facilitazione tecnologica l'utilizzo degli strumenti; 8) di mettere a disposizione degli studenti le informazioni (organizzative e tecnologiche) necessarie allo svolgimento delle attività;
  - c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere). Nello specifico collaborano e si coordinano con il personale a cui è attribuito il compito di supervisionare la strutturazione complessiva della piattaforma didattica e al contempo con gli altri tutor e i Coordinatori dei vari CdS attivati, occupandosi: 1) della preparazione e costante uniformazione strutturale di tutti gli insegnamenti dei diversi CdS; 2) di supportare tecnicamente i tutor disciplinari e di Corso di Studio oltreché gli stessi studenti per tutte le problematiche interconnesse con l'ambiente tecnologico edu-comunicativo; 3) di intervenire nei diversi momenti, organizzati dai CdS e dall'Ateneo, specificatamente dedicati all'introduzione e alla familiarizzazione degli studenti con l'ambiente tecnologico; 4) dell'attività di monitoraggio della strutturazione didattica dei singoli insegnamenti e dei forum generali.

3. I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario come da specifiche indicazioni ministeriali per l'accreditamento dei Corsi di Studio. Nel caso di tutor di corso di studio e disciplinari si richiede il possesso di titoli coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano.
4. Il compito di dettagliare e accertare il possesso dei requisiti richiesti ai tutor e di procedere alla loro selezione spetta ai competenti organi di Ateneo.
5. L'Università organizza corsi di formazione per tutor anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

#### Art. 34 – Certificazioni e supplemento al diploma

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche, l'Università rilascia, come Supplemento al Diploma o Diploma Supplement di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo lo schema sviluppato dalla Commissione Europea e contiene informazioni anche in lingua inglese.
3. Secondo le modalità di cui al comma 1 e 2, l'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.
4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

#### Art. 35 – Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università si dota di un sistema di assicurazione della qualità (AQ) dei propri corsi di studio, in ossequio alla normativa vigente.

#### Art. 36 – Promozione e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica: l'Università mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attività didattiche e degli esami, nonché agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.

### PARTE IV – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

#### Art. 37 – La Carta dei servizi



1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione sull'attività dell'Università: a tal fine è adottata una Carta dei Servizi nella quale sono contenuti: il manifesto degli studi, i requisiti delle soluzioni tecnologiche, il quadro dei servizi offerti.
2. Nello specifico la Carta esplicita le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e livelli di servizi offerti.
3. La Carta inoltre fornisce indicazioni circa:
  - a) gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
  - b) i tempi e le modalità con cui vengono archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
  - c) le modalità di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi;
  - d) le modalità di tutoraggio.
4. La Carta è disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Università e online.

#### Art. 38 – Il contratto con lo studente

1. Il perfezionamento dell'iscrizione dello studente prevede la stipula di un Contratto con il quale questi accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, nonché le eventuali modalità di risoluzione del rapporto. In ogni caso il contratto garantisce allo studente il completamento del proprio ciclo formativo, valutando anche la possibilità di concedere iscrizioni e modalità di frequenza a tempo parziale.

#### Art. 39 – Trasferimenti tra atenei e passaggi di corso

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università; è altresì consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso università straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. Lo studente può presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda presentata secondo le modalità stabilite annualmente dal Manifesto degli Studi.
3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altre Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto.

#### Art. 40 – Riconoscimento crediti

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
5. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni proposte dal Senato Accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 41 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli

accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.

4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

#### Art. 42 – Studente fuori corso e riattivazione della carriera

1. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, può accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio.
2. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo corso e non abbia acquisito, entro la durata normale o la durata concordata nel caso degli studenti a tempo parziale del corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
3. Allo studente che non abbia conseguito i crediti minimi eventualmente fissati dagli organismi didattici può non essere consentito di sostenere gli esami previsti nel proprio piano di studi agli anni successivi.

#### Art. 43 – Modalità di iscrizione

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi al primo di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Università per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Coloro che siano già in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo livello e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi, previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali,

per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

#### Art. 44 – Sospensione degli studi

1. Ai sensi della normativa vigente, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere la sospensione della propria carriera accademica, autorizzata dal Consiglio di Amministrazione per frequentare particolari tipologie di corsi e comunque per corsi esteri o post lauream (ad esempio, dottorato e T.F.A.). Al Consiglio di corso di studio spetta il riconoscimento delle conoscenze, dei curricula e dei relativi CFU acquisiti all'estero, all'atto della ripresa degli studi.
2. La sospensione della carriera deve essere richiesta preventivamente rispetto al momento in cui lo studente perfeziona l'iscrizione al corso di studio causa della sospensione.
3. Durante la sospensione della carriera lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studi sospeso e gli è preclusa qualsiasi attività accademica e qualsiasi servizio didattico e amministrativo. A seguito del conseguimento del titolo del corso causa della sospensione, lo studente che riprende l'iscrizione al corso di studio sospeso può chiedere alle autorità accademiche il riconoscimento totale o parziale degli studi effettuati durante il periodo di sospensione. Il periodo di sospensione sospende il periodo di decadenza eventualmente stabilito nel regolamento didattico del corso di studio

#### Art. 45 – Interruzione della carriera

1. L'interruzione degli studi può avvenire per:
  - interruzione di fatto degli studi per almeno due anni accademici, per mancato rinnovo dell'iscrizione e mancato pagamento delle tasse dovute;
  - nascita del figlio: è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino;
  - gravi infermità prolungate debitamente certificate.
2. Durante il periodo di interruzione lo studente non risulta iscritto al corrispondente anno accademico e non può compiere alcun atto di carriera.
3. Il periodo di interruzione non interrompe né sospende il periodo di decadenza. L'interruzione degli studi può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi.
4. L'eventuale richiesta di ricongiungimento della carriera deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico in corso attraverso specifica domanda, indirizzata al Rettore.

#### Art. 46 – Decadenza dallo status di studente

1. Incorre in decadenza lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi ovvero colui che, pur avendo rinnovato l'iscrizione ad un corso di

- studi in qualità di “fuori corso”, non abbia sostenuto esami di profitto, anche se con esito negativo purché verbalizzati, per lo stesso numero di anni accademici.
2. Ai fini della suddetta decadenza, gli anni di interruzione sono equivalenti all’iscrizione in qualità di “fuori corso”, mentre non sono computati gli anni di sospensione degli studi di cui all’art. 43.
  3. Non incorre in decadenza lo studente in debito del solo esame finale di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.
  4. La decadenza si interrompe quando lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di studio prima di esservi incorso.
  5. Lo studente decaduto può richiedere la riattivazione della precedente carriera di studio. Detta richiesta è soggetta alla valutazione del competente Consiglio di corso di studio, che può riconoscere i CFU già acquisiti, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei relativi contenuti conoscitivi.
  6. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste nel presente articolo, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati.

#### Art. 47 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi e immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, con l'obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto.
2. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l’apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l’efficacia.

## PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 48 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo.

### Art. 49 – Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel Decreto Rettoriale di emanazione.

### Art. 50 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Torrevecchia Teatina (CH), li 7.11.2023

**Al Ministero dell'Università e della Ricerca**

Ufficio VI - "Offerta formativa universitaria,  
dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore  
e del diritto allo studio

Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma

Oggetto: Attestazione modifiche apportate al Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M.  
96/2023 – riscontro nota ministeriale prot. 17702 del 5 ottobre 2023.

La presente come attestazione che le modifiche apportate al Regolamento Didattico di Ateneo  
sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella nota MUR prot. 17702 del 5 ottobre 2023.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Rettore  
Prof. Giampiero DI PLINIO

